

VADEMECUM

# IL CENTRO DI ASCOLTO

DEI SERVIZI ECCLESIALI PER LA TUTELA  
DEI MINORI E DEGLI ADULTI VULNERABILI

AD EXPERIMENTUM

SETTEMBRE 2025/SETTEMBRE 2028

*Servizio Nazionale  
per la tutela minori  
e adulti vulnerabili  
della Conferenza  
Episcopale Italiana*



## **INDICE**

<b>PREMESSA</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>1. COSTITUZIONE, NATURA, COMPITI E COLLOCAZIONE</b>	<b>PAG. 4</b>
<b>2. IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI ASCOLTO</b>	<b>PAG. 9</b>
<b>3. RAPPORTI TRA CENTRO DI ASCOLTO, RDTM E ORDINARIO DIOCESANO</b>	<b>PAG. 11</b>
<b>4. ACCOGLIENZA E TRATTAZIONE DI SEGNALAZIONI DI ABUSI IN AMBITO ECCLESIALE</b>	<b>PAG. 11</b>
<b>5. RISERVATEZZA</b>	<b>PAG. 12</b>

## PREMESSA

**C**on le *Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili*<sup>1</sup> della Conferenza Episcopale Italiana (=Linee guida)<sup>2</sup>, sono stati individuati alcuni servizi e strumenti, a livello nazionale, interdiocesano e locale, a supporto dell'azione pastorale a tutela dei minori e degli adulti vulnerabili da parte dei Vescovi e dei Superiori maggiori degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica<sup>3</sup>. È stato così costituito il servizio nazionale tutela minori e adulti vulnerabili (=SNTM) e sono state date indicazioni circa i servizi regionali e interdiocesani<sup>4</sup> (=SRTM/SITM) e i servizi diocesani (=SDTM) con i referenti diocesani per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili (=RDTM)<sup>5</sup>.

In forza di queste indicazioni, in ogni diocesi, è stato nominato un RDTM - quasi sempre affiancato da una équipe con la quale costituisce il servizio diocesano - e, in ogni regione ecclesiastica, un SRTM, con un proprio coordinatore e un vescovo referente, scelto dalla conferenza episcopale regionale. In talune regioni ecclesiastiche è parso più opportuno costituire dei servizi interdiocesani.

1 Per minore, in accordo con il diritto canonico e il codice civile italiano, si intende la persona che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età. Per adulto vulnerabile, si intende persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa. Tra le diverse tipologie di adulti vulnerabili sono da considerare di competenza del Dicastero per la Dottrina della Fede solo le persone che hanno abitualmente un uso imperfetto di ragione (Cf *Lettera apostolica in forma motu proprio Vos estis lux mundi* del 25 marzo 2023 e *Chiarimento su gli adulti vulnerabili* del DDF del 30 gennaio 2024). Per il diritto civile sono da considerare adulti vulnerabili coloro che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere completamente ai propri interessi e pertanto presentano una capacità giuridica limitata riconosciuta o che deve essere riconosciuta e tutelata con adeguato strumento di tutela (Cf *Codice Civile*, artt. 404-415).

2 Conferenza Episcopale Italiana – Conferenza Italiana Superiori Maggiori, *Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili*, novembre 2023.

3 Cf Conferenza Episcopale Italiana – Conferenza Italiana Superiori Maggiori, *Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, I principi guida, Strutture e servizi operativi* n. 11, e *Regolamento del servizio nazionale per la tutela dei minori*, SNTM del 20 febbraio 2019.

4 Cf Conferenza Episcopale Italiana – Conferenza Italiana Superiori Maggiori, *Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili*, art. 11 e *Indicazioni alle Diocesi*, SNTM del 20 febbraio 2019.

5 Cf Conferenza Episcopale Italiana – Conferenza Italiana Superiori Maggiori, *Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili*, art. 11 e *Indicazioni alle Diocesi*, SNTM del 20 febbraio 2019.

Anche a livello regionale e interdiocesano sono state spesso costituite équipes di esperti per favorire le attività dei servizi tutela minori e adulti vulnerabili grazie all'apporto di competenze specifiche.

A questi servizi ecclesiali sono affidati compiti molto importanti che vanno dall'accoglienza e dall'ascolto di coloro che si dichiarano vittime di abusi in contesti ecclesiastici<sup>6</sup>, alla promozione della pastorale a tutela dei minori e adulti vulnerabili attraverso l'informazione e la formazione dell'intera comunità ecclesiale. Considerata la specificità di questi compiti, il SNTM, in conformità al Motu Proprio *Vos estis lux mundi*<sup>7</sup> indica la costituzione, nelle singole diocesi o, dove non sia possibile o opportuno, a livello interdiocesano, di specifici centri di ascolto disponibili all'accoglienza e al primo ascolto di coloro che si dichiarano vittime di abusi in ambito ecclesiale. Si può costituire anche un centro di ascolto regionale, per garantire, laddove il segnalante preferisca rivolgersi a un servizio tutela minori fuori diocesi, questa possibilità. Al RDTM e all'eventuale équipe di collaboratori competono principalmente i compiti, non meno rilevanti, della promozione pastorale e della informazione e formazione al fine di favorire una vera cultura della prevenzione degli abusi sessuali che di solito avvengono all'interno di una relazione/contesto di abuso di potere e di coscienza.

- 
- 6 Nelle presenti Indicazioni l'espressione "contesto o ambito ecclesiale" si riferisce a:
1. Qualsiasi persona che svolge un ufficio, un ministero o qualunque incarico a nome della Chiesa sia all'interno di ambienti propriamente ecclesiali, cioè in sedi istituzionali (ad esempio curie diocesane e di istituti religiosi, parrocchie, seminari, oratori, sedi associative) sia in altre sedi che fanno capo, per qualsiasi titolo, ad iniziative della Chiesa cattolica o sono espressione di essa (ad esempio campi scuola, attività ricreative, formative, religiose in sedi ecclesiastiche), anche quando, fuori dalle sedi istituzionali (le stesse attività ma in sedi non ecclesiastiche), agisce per mandato/ a nome della Chiesa e sono presenti minori e/o adulti vulnerabili.
  2. Qualsiasi persona che, pur non svolgendo alcun ufficio, ministero o incarico ecclesiale, (ad esempio un parente, un amico del parroco, l'usciere della curia, il portinaio del seminario) si trova, stabilmente o temporaneamente, a contatto con minori e/o adulti vulnerabili presenti nelle sedi istituzionali della Chiesa, in altre sedi che ad essa fanno capo o al di fuori di esse ma ove si svolgono attività ecclesiali.

- 7 Cf Francesco, Lettera apostolica in forma di motu proprio *Vos estis lux mundi*, 25 marzo 2023, art. 2 § 1 e 5 § 1.

# 1 COSTITUZIONE, NATURA, COMPITI E COLLOCAZIONE

## CHE COSA È IL CENTRO DI ASCOLTO

Il centro di ascolto è un servizio di accoglienza e di ascolto che la Chiesa offre a minori o adulti vulnerabili che dichiarano di aver subito e/o subire, in ambito ecclesiale, abusi sessuali e/o di potere e/o di coscienza, agli adulti che da minori dichiarano di aver subito tali abusi sempre in ambito ecclesiale e a chi intende segnalare tali abusi, da parte di chierici, religiosi e religiose e operatori pastorali.

## CHE TIPO DI SERVIZIO OFFRE

Il centro di ascolto offre un servizio di natura pastorale di primo ascolto e di accoglienza, di informazione e di sostegno secondo l'esigenza e la richiesta presentata dalla persona che ad esso si rivolge. Come servizio ecclesiale e pastorale, il centro di ascolto esprime l'opzione prioritaria della Chiesa nei confronti di chi, soprattutto minori e adulti vulnerabili, ha subito o subisce abusi, relativi anche al materiale di pornografia minorile<sup>8</sup>, da parte dei suoi membri. Il centro di ascolto nasce dalla certezza della Parola di Gesù: "La verità vi rende liberi" (Gv 8, 11), per avviare, in forza di essa, un cammino di conversione che include ogni membro della comunità credente, nessuno escluso. Per questo tale servizio ecclesiale ha lo scopo di offrire a coloro che hanno subito degli abusi oltre all'ascolto e al sostegno, anche un luogo nel quale si possa ricostruire un rapporto, riallacciare un dialogo, ritessere fiducia, rendere giustizia.

## A CHI COMPETE COSTITUIRLO

La sua costituzione, a livello diocesano, interdiocesano o regionale, compete rispettivamente: al Vescovo diocesano, ai Vescovi diocesani interessati o alla conferenza episcopale regionale.

## RAPPORTO CON IL SDTM

Il centro di ascolto, pur con una sua autonomia, è costituito all'interno del SDTM (oppure del SITM o del SRTM), e deve rimanere sempre legato ad esso e far riferimento alla figura del RDTM (o del referente del servizio interdiocesano o del coordinatore del SRTM se il servizio è interdiocesano o regionale).

## **DIFFERENZA TRA I COMPITI DEL CENTRO DI ASCOLTO E QUELLI DEL SDTM**

Il compito principale del SDTM è la sensibilizzazione e formazione della comunità ecclesiale sulla realtà degli abusi, quello del centro di ascolto è la prima accoglienza e l'ascolto, in primo luogo di coloro che si dichiarano vittime di abusi in ambito ecclesiale, avvenuti nel passato o attuali, così come delle persone che sono a conoscenza di una situazione di presunto abuso in ambito ecclesiale.

## **CHI PUÒ RIVOLGERSI AL CENTRO**

Il centro è aperto a tutti coloro, minori e adulti vulnerabili, che dichiarano di aver subito o subire abusi in ambienti ecclesiali, o di averli subiti quando erano minori all'epoca dei fatti segnalati, e a tutte le persone che sono a conoscenza di una situazione di presunto abuso verso queste persone.

### **BOX 1: CHI SI PUÒ RIVOLGERE AL CENTRO DI ASCOLTO?**

- ➔ Chi dichiara di aver subito maltrattamenti, abusi fisici, abusi sessuali, di potere, di coscienza, di pornografia minorile.
- ➔ Chi dichiara di essere a conoscenza di simili abusi

## **COSA SI INTENDE PER ABUSO SESSUALE, DI POTERE E/O DI COSCIENZA**

Il termine abuso sessuale è un termine psicologico/medico entrato nel linguaggio comune. Tale termine non si trova né nel diritto canonico né nel diritto penale italiano. Nell'ordinamento canonico si parla di delitti contro il sesto comandamento; nell'ordinamento statale si parla di violenza sessuale o di atti sessuali con minorenne e si indica l'abuso di autorità all'interno della norma che punisce alcuni soggetti qualificati che compiono atti sessuali con minori, che hanno compiuto gli anni sedici, con l'abuso dei poteri connessi alla loro posizione, nonché dalla norma che punisce chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia

riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità; l'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa è, invece, indicato come modalità di induzione a compiere o subire atti sessuali. Occorre precisare che ci sono fatti che hanno rilevanza secondo le norme canoniche, ma che sono senza rilevanza per l'ordinamento statale e viceversa; che ci sono atti palesemente impropri e altri soggettivamente percepiti come invasivi e abusivi; che le categorie di abuso di potere e di coscienza sono di difficile identificazione. La formazione permanente degli operatori dei centri di ascolto e l'evoluzione della giurisprudenza e degli studi potranno certamente favorire la migliore tipizzazione di queste categorie e promuovere una maggiore sensibilità sul tema. In ogni caso, fermi i principi generali del diritto canonico e del diritto statale nonché della psicologia, gli operatori dei centri faranno riferimento agli esperti in materia e alle competenze e responsabilità dell'Ordinario nel valutare la natura degli abusi e conseguentemente dei provvedimenti e delle procedure da adottare.

L'abuso di coscienza si potrebbe configurare quando un soggetto, per ruolo istituzionale (parroco, superiore, confessore, direttore spirituale, leader-responsabile-fondatore di una comunità), dolosamente e in modo prevaricante, per conseguire i propri interessi o/e per soddisfare la propria volontà di potere, manipola l'altrui coscienza in modo da soggiogarla alla propria volontà, costringendo o inducendo la vittima a mettere in atto o a subire comportamenti contrari al Vangelo e all'insegnamento della Chiesa. La condotta "abusiva" è finalizzata ad annichilire la volontà e la personalità del più fragile che finisce per sottomettersi alla volontà dominante del direttore spirituale, del leader della comunità o di altra persona con compiti di direzione e/o autorità, permettendogli di condizionare ogni aspetto della propria vita. Si tratta di una categoria complessa e articolata che può comprendere comportamenti che integrano veri e propri delitti (come, ad esempio, l'abuso della potestà ecclesiastica, dell'ufficio o dell'incarico punito dal can. 1378 § 1; l'uso delle conoscenze acquisite in confessione con aggravio del penitente, da parte del confessore, nonché l'avvalersi della notizia dei peccati avuta in una confessione da parte di chi è costituito in autorità per il governo esterno, proibiti dal can. 984); comportamenti vietati, che non configurano delitti; comportamenti esplicitamente sconsigliati perché contrari ad un comportamento raccomandato o consigliato. Poiché l'abuso sessuale spesso è l'epilogo di un percorso che parte dall'abuso di autorità e di coscienza, per scongiurarne gli effetti gravi sulla vita delle persone e per tutelare e custodire la libertà di coscienza, è necessario prendere in considerazione ogni comportamento, anche se penalmente irrilevante.



## **COSA OFFRE IL CENTRO DI ASCOLTO**

- Ascolto, accoglienza e sostegno a seconda delle esigenze della persona che ad esso si rivolge;
- informazioni sul tema della tutela dei minori e adulti vulnerabili in ambito ecclesiale e sulle procedure e le prassi circa la segnalazione di abusi sempre in ambito ecclesiale;
- indicazioni, se richieste, circa enti e istituzioni del territorio preposte alla tutela dei minori e adulti vulnerabili (Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine, Garante per l'Infanzia, Assistenti Sociali, Consultori, Presidi ospedalieri, ...), nonché circa eventuali professionisti competenti nella materia (psicologi, canonisti, giuristi, medici, ...);
- riceve e trasmette le segnalazioni di abuso all'Ordinario diocesano.

### **BOX 2: QUALI SERVIZI OFFRE IL CENTRO DI ASCOLTO?**

- ➔ Riceve le persone e le ascolta
- ➔ Dà informazioni e supporta le persone che riceve
- ➔ Se richieste, dà informazioni su enti e istituzioni civili preposte o su professionisti competenti
- ➔ Riceve segnalazioni di abuso

## **SPECIFICITÀ DEL TIPO DI ASCOLTO OFFERTO DAL CENTRO**

Attraverso l'accoglienza e l'ascolto, che può avvenire anche in più incontri, il centro di ascolto offre la possibilità a chi ha subito o subisce abusi o è a conoscenza di abusi subiti da altri di aprirsi e raccontare il proprio dramma, di sentirsi accolto, ascoltato e preso in considerazione con attenzione e apertura d'animo senza pregiudizi, in libertà e senza timore. Offre inoltre la possibilità di essere informato e di essere sostenuto nell'individuazione del percorso (medico, spirituale, psicologico, legale...) più adatto a ciascuno e che poi, liberamente, l'interessato potrà proseguire nelle sedi e con le competenze e modalità che lo stesso reputerà più adeguate.



## **COSA NON È IL CENTRO DI ASCOLTO**

Il centro di ascolto in nessun modo si sostituisce o si sovrappone all'Autorità giudiziaria dello Stato, così come non si configura come il luogo di un accompagnamento psicoterapeutico o di assistenza legale. Neppure spetta al centro di ascolto condurre l'indagine previa canonica. Il centro di ascolto non è un servizio pubblico e non svolge attività di tipo sanitario al suo interno.

### **BOX 3: COSA NON FA IL CENTRO DI ASCOLTO**

- ➔ Non si sostituisce all'autorità giudiziaria statale
- ➔ Non offre accompagnamento psicologico o terapeutico
- ➔ Non dà consulenze legali
- ➔ Non conduce indagini previe

## **DOVE DEVE ESSERE COLLOCATO**

Il centro di ascolto deve essere posto in un luogo accessibile, accogliente, riservato e protetto, possibilmente diverso dalla curia diocesana. Se non è possibile o opportuno un luogo permanente, perché le distanze per coloro che intendono accedervi rendono preferibile che sia il responsabile del centro a spostarsi, è importante comunque che i luoghi di incontro prescelti e concordati con le persone interessate possano garantire le medesime caratteristiche di riservatezza e accoglienza.

## **ACCESSIBILITÀ E GRATUITÀ DEL CENTRO**

Il centro di ascolto deve essere facilmente accessibile a tutti (rendendo pubblici e noti recapiti telefonici, e-mail, orari, ...) anche, per esempio, attraverso la pubblicazione dei riferimenti sul sito delle diocesi, nonché sui siti delle varie realtà ecclesiali (istituti religiosi, associazioni, movimenti...) che fanno riferimento al centro stesso. L'accesso al centro è gratuito.

#### **BOX 4: IL CENTRO DI ASCOLTO È**

- ➔ Gratuito
- ➔ Facilmente accessibile a tutti
- ➔ Accogliente, riservato e protetto
- ➔ Possibilmente in luogo diverso dalla curia
- ➔ Ben individuabile sul sito della diocesi

## **2 IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI ASCOLTO**

### **NOMINA DEL RESPONSABILE**

La nomina del responsabile e di eventuali altri operatori che con quest'ultimo collaborano all'interno del centro diocesano, interdiocesano, regionale sarà affidata, a seconda dei casi, rispettivamente: al Vescovo diocesano, ai Vescovi diocesani interessati o della Conferenza episcopale regionale. La nomina deve essere conferita per iscritto e resa pubblica, a tempo determinato, indicativamente per un triennio, e rinnovabile.

### **QUALITÀ DEL RESPONSABILE E DEGLI OPERATORI**

Il responsabile e l'operatore del centro di ascolto non esercitano un servizio a titolo personale, ma un servizio ecclesiale segno ed espressione della cura e attenzione della Chiesa per le vittime di abusi ad opera di membri della Chiesa stessa. Il responsabile del centro di ascolto e l'operatore devono possedere capacità di accoglienza e di ascolto, di empatia, di compassione, di delicatezza e tatto dinanzi alla sofferenza della vittima, per trasmetterle fiducia, e agire con discrezione, prudenza, riservatezza e spirito di collaborazione.

### **IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE**

Chi opera nei centri di ascolto deve essere preparato e formato per poter garantire attenzione e competenze in ambito psicologico e giuridico e deve curare la propria formazione permanente.

## IL RESPONSABILE DEL CENTRO NON ESERCITA UN PUBBLICO SERVIZIO

Il responsabile e l'operatore del centro di ascolto non sono pubblici ufficiali, né agiscono come incaricati di pubblico servizio e pertanto non hanno obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria nel caso in cui venissero a conoscenza di un reato perseguibile di ufficio<sup>9</sup>.

## LIBERTÀ E AUTONOMIA DEL RESPONSABILE DEL CENTRO

Il responsabile del centro di ascolto deve godere della più ampia libertà e autonomia necessarie per poter esercitare nel modo migliore il proprio compito.

### BOX 5: CHI È LA PERSONA RESPONSABILE DEL CENTRO DI ASCOLTO?

- ➔ Nominata dal Vescovo diocesano (o dai Vescovi diocesani interessati, o dal Vescovo referente regionale)
- ➔ Per un tempo determinato
- ➔ Consapevole di esercitare un servizio pastorale
- ➔ Non esercita un servizio pubblico e non è incaricata di un pubblico servizio

9 Cf *Codice Procedura Penale*, art. 331: «[...] i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.»; art. 357 *Cod. Pen.*: «Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi»; art. 358 *Cod. Pen.*: «Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale [...]».

### **3 RAPPORTI TRA CENTRO DI ASCOLTO, RDTM E ORDINARIO DIOCESANO**

#### **CON IL RDTM**

Il RDTM garantisce il tramite con l'Ordinario diocesano per la conoscenza e trasmissione di eventuali segnalazioni di abusi in contesto ecclesiale.

#### **CON L'ORDINARIO DIOCESANO**

L'Ordinario diocesano è il riferimento costante del centro di ascolto, sia direttamente sia tramite il RDTM. Spetterà allo stesso Ordinario curare che le vittime siano sostenute e accompagnate ed eventualmente trasmettere le segnalazioni ricevute ad altri Ordinari, secondo quanto previsto dalla normativa canonica.

### **4 ACCOGLIENZA E TRATTAZIONE DI SEGNALAZIONI DI ABUSI IN AMBITO ECCLESIALE**

Il centro di ascolto viene istituito per la raccolta di segnalazioni di abusi in ambito ecclesiale. Se la persona che si rivolge al centro di ascolto, oltre alla richiesta di ascolto e di accoglienza, intende presentare una segnalazione avente ad oggetto presunti abusi sessuali o presunti altri comportamenti inappropriati avvenuti in ambito ecclesiale su minori o su adulti vulnerabili, si applicheranno, con gli opportuni adattamenti al caso, le specifiche indicazioni date dal SNTM nelle sue *Linee Guida*<sup>10</sup> e le norme previste dal Codice di Diritto Canonico<sup>11</sup>. In ogni caso il segnalante viene informato della possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Il responsabile del centro di ascolto diocesano/interdiocesano/regionale trasmetterà il verbale di ogni incontro all'Ordinario diocesano competente attraverso il RDTM di quest'ultimo. L'Ordinario, qualora lo ritenga utile, potrà, attraverso il RDTM, opportunamente sottoporre eventuali questioni o situazioni al responsabile del centro di ascolto e/o ad alcuni membri o a tutta l'équipe diocesana/interdiocesana/regionale tutela minori.

10 Cf Conferenza Episcopale Italiana – Conferenza Italiana Superiori Maggiori, *Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili*, n. 6.

11 Cf cann. 1397-1398.

## 5 RISERVATEZZA

Il centro di ascolto garantisce la riservatezza secondo la normativa canonica e civile e il rispetto delle norme in tema di trattamento dei dati personali e sensibili. I responsabili e gli operatori dei centri di ascolto sono nominati incaricati del trattamento dati dal titolare del trattamento dati (la diocesi per i centri diocesani, una delle diocesi per i centri interdiocesani, la diocesi del Vescovo referente per i centri regionali) sottoscrivendo l'apposito modulo.

Previa autorizzazione dell'Ordinario competente, il centro di ascolto, direttamente o tramite il referente diocesano, può fornire informazioni sull'iter della procedura anche al segnalante, che non è la vittima, se lo richieda, in concomitanza o successivamente alla segnalazione stessa, garantite eventualmente la riservatezza delle indagini, il segreto dell'istruttoria e il rispetto della buona fama delle persone coinvolte.

*Il centro di ascolto è un servizio  
ecclesiale e pastorale  
di accoglienza e ascolto  
che esprime l'opzione prioritaria  
della Chiesa nei confronti di chi,  
soprattutto minori e adulti vulnerabili,  
ha subito o subisce abusi da parte  
dei suoi membri.*

